

## I Bitcoin e le criptovalute

**Autore:** Redazione

**In:** Diritto civile e commerciale

Quando si parla di **Bitcoin** si fa riferimento a due concetti ben distinti. Quando il termine viene utilizzato con l'iniziale maiuscola (Bitcoin) si indica, per convenzione, il protocollo informatico che è alla base del sistema; protocollo creato (e rilasciato nel 2009) da un anonimo inventore, noto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, dietro il quale si nascondono, probabilmente, più persone. Quando, invece, il termine viene utilizzato senza maiuscola (bitcoin) si fa riferimento alla "valuta virtuale" emessa. I bitcoin, nel secondo significato, consistono in un insieme di dati informatici, organizzati in più file, gestiti da computer connessi tra loro su cui gira un apposito software crittografico open source.

### La natura giuridica dei bitcoin

Pertanto i **bitcoin** non hanno natura fisica, ma digitale, venendo generati grazie alla creazione di algoritmi matematici, tramite un processo denominato "proof of work" e i soggetti che creano ed eseguono tale algoritmo sono detti "miners" (minatori). I bitcoin non vengono, quindi, emessi da una Banca Centrale (anzi, la loro peculiarità è l'assenza di una autorità centrale), ma dalla rete degli utenti (i sopraccitati "miners") secondo regole prestabilite.

Inoltre vengono memorizzati e conservati in "portafogli elettronici" (c.d. "wallet") e sono "... liberamente accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie credenziali, in qualsiasi momento" (1), senza l'ausilio di intermediari, attraverso una rete peer-to-peer. L'intero circuito viene gestito attraverso una sorta di registro contabile (o libro mastro digitale), chiamato "**blockchain**" (alla lettera, catena di blocchi), dove tutte le transazioni eseguite vanno a costituire dei "blocchi", protetti dalla crittografia e collegati gli uni agli altri in una sorta di catena. Della blockchain, però, parleremo in seguito.

Caratteristica della circolazione dei bitcoin, quale moneta virtuale e alternativa alle monete tradizionali a corso legale, è quella di fondarsi sulla volontaria accettazione, da parte di chi la riceve, quale corrispettivo nello scambio di beni e servizi. Inoltre, in mancanza di un organo o istituzione centrale, il loro valore è demandato al libero mercato, cioè alle classiche regole della domanda e dell'offerta. I bitcoin sono la criptovaluta più famosa, ma non l'unica. Esistono molte altre criptovalute (se ne contano oltre 1.000) comunemente indicate come "altcoin", cioè alternative ai bitcoin. Tra queste vale la pena citare **Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin, Monero**. Le criptovalute, pur presentando ognuna proprie peculiarità, sono accomunate da caratteristiche comuni: la natura digitale (non esistono fisicamente); la natura decentralizzata (questo, però, non vale per Ripple); l'utilizzo della tecnologia "peer-to-peer";

l'utilizzo di programmi (in parte o in tutto) open source; la "validazione" delle transazioni effettuata direttamente dai computer degli utenti (o, meglio, di taluni utenti, i "miners") e non da un'autorità centrale.

**Il presente contributo è tratto**

<https://www.diritto.it/i-bitcoin-e-le-criptovalute/>